



# **CITTÀ DI GRUGLIASCO**

## **PROVINCIA DI TORINO**

g:\web\ulisse\iride\tmp\158353.doc

### ***REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA IN GIUDIZIO DELL’ENTE***

*Approvato con Deliberazione (G.C. n. .... del .....)*

## INDICE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Istituzione dell'Elenco comunale degli Avvocati

Articolo 3 – Criteri per l'affidamento degli incarichi di patrocinio e rappresentanza in giudizio agli iscritti nell'Elenco

Articolo 4 – Affidamento incarichi di consulenza legale

Articolo 5 – Disciplinare

Articolo 6 – Cancellazione dall'Elenco comunale

Articolo 7 – Pubblicità

Articolo 8 – Norma di rinvio e transitoria

## Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente e dei principi sanciti nello Statuto comunale, disciplina le modalità ed i criteri di conferimento degli incarichi di patrocinio e rappresentanza in giudizio a favore del Comune di Grugliasco agli Avvocati esterni all'Ente.
2. I fini a cui è ispirato il presente Regolamento sono quelli di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione.
3. Se presente nei propri ruoli organici, la rappresentanza in giudizio dell'Ente è, di norma, affidata all'Avvocato comunale, salvo che l'elevato numero di cause patrocinate dal medesimo o l'attuale carico di lavoro siano tali da non consentirgli di espletare in modo adeguato un ulteriore incarico di difesa o nei casi di particolare gravità, importanza e complessità della vertenza ovvero in materie di natura specialistica che richiedono elevata e specifica competenza.

## Art. 2 – Istituzione dell'Elenco comunale degli Avvocati

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito Elenco comunale aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di patrocinio, la cui tenuta ed il relativo aggiornamento è demandato all'Ufficio Affari Legali dell'Ente.
2. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione:
  - a) autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. relativa al possesso dei seguenti requisiti:
    - abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita da almeno 5 anni, con indicazione della data di conseguimento dell'abilitazione stessa;
    - assenza di condanne penali, di procedimenti penali pendenti e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
    - assenza di conflitto d'interessi, nonché di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di patrocinio legale nell'interesse dell'Ente;
    - assenza di provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione relativi all'esercizio della professione;
    - aver maturato specifica esperienza nei settori del diritto amministrativo (con particolare riferimento ad appalti di lavori pubblici, servizi e forniture, alla materia urbanistica, alle espropriazioni), del diritto civile, del diritto penale, del diritto del lavoro (con particolare riferimento alle controversie riguardanti il pubblico impiego), del diritto tributario;
    - indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa per danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale - responsabilità civile verso terzi;
    - dichiarazione di presa visione e accettazione piena e incondizionata di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento;
  - b) *curriculum* professionale in formato europeo con indicazione dei principali incarichi e attività svolte, delle eventuali specializzazioni e delle pubblicazioni;
  - c) copia del documento d'identità in corso di validità.
3. L'iscrizione all'Elenco comunale degli Avvocati è soggetta a revisione annuale.

Art. 3 – Criteri per l'affidamento degli incarichi di patrocinio e rappresentanza in giudizio agli iscritti nell'Elenco

1. L'opportunità di costituirsi in giudizio o di promuovere l'azione giudiziale innanzi alla competente Autorità Giudiziaria viene previamente valutata dal Dirigente del Settore interessato dall'evento. A tal fine il Dirigente interessato (o suo delegato):

- rappresenta l'evento e, contestualmente, formula la richiesta al Servizio Affari Legali di indicare, fra gli iscritti all'albo comunale, i nominativi degli Avvocati che presentano le caratteristiche professionali idonee;
- comunica, conseguentemente, al Servizio Affari Legali la propria decisione circa la costituzione in giudizio o l'attivazione di un'azione giudiziale, unitamente al nominativo del professionista scelto cui affidare l'incarico. La scelta – assunta nel rispetto della normativa-, deve essere adeguatamente motivata, con ulteriore e particolare riguardo ai casi indicati al successivo comma 8.

2. La volontà di costituirsi in giudizio o di promuovere l'azione giudiziale viene deliberata dalla Giunta Comunale, su proposta del Dirigente cui è attribuita la responsabilità sul Servizio Affari Legali. La Giunta Comunale, con tale atto:

- formalizza la volontà dell'Ente di costituirsi in giudizio o di promuovere l'azione giudiziale;
- prende atto delle indicazioni del Dirigente del settore interessato dall'evento circa l'individuazione dell'Avvocato da incaricare.

3. L'attribuzione dell'incarico legale è formalizzata dal Dirigente cui è attribuita la responsabilità sul Servizio Affari Legali tramite l'adozione di apposita Determinazione Dirigenziale e conseguente sottoscrizione di specifico disciplinare. La procura alla rappresentanza legale è conferita dal Sindaco, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto del Comune della Città di Grugliasco.

4. L'incarico professionale viene affidato ai soggetti iscritti nell'Elenco, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione, tenendo conto dei seguenti criteri:

- specializzazione rispetto alla materia del contendere e l'esperienza in concreto maturata, risultanti dal *curriculum* presentato;
- connessione di procedimenti, o successione di gradi di giudizio in incarichi di patrocinio già affidati al professionista;
- svolgimento di incarichi analoghi in favore del Comune;
- a parità di requisiti e condizioni, il principio di rotazione degli incarichi tra i professionisti iscritti all'elenco salvo diverse esigenze adeguatamente motivate.

5. Nell'ipotesi in cui il giudizio venga promosso innanzi ad una Giurisdizione Superiore a seguito di sentenza favorevole per il Comune, l'incarico è affidato di norma allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti, a meno che egli stesso non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori.

6. In caso di impugnativa avverso una sentenza sfavorevole per l'Ente, l'Amministrazione valuterà discrezionalmente se confermare l'incarico allo stesso professionista che ha difeso il Comune nel grado precedente o se, invece, incaricare altro professionista.

7. L'Amministrazione si riserva, valutate le peculiarità della singola controversia, di attingere per il conferimento dell'incarico, secondo le modalità di cui ai commi precedenti, dalla sezione dell'Elenco ritenuta più opportuna.

8. In ogni caso il Comune si riserva la possibilità di rivolgersi a professionisti diversi da quelli di cui all'Elenco in casi di particolare gravità, importanza e complessità ovvero in materie di natura specialistica che richiedono elevata e specifica competenza.

#### Art. 4 – Affidamento incarichi di consulenza legale

Per l'affidamento degli incarichi di consulenza legale si rimanda alle disposizioni contenute nel *'Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria (art. 7, comma 6. D. Lgs. n. 165/2001 e art. 110, comma 6, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)'*, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 160 del 19 maggio 2009 e s.m.i..

#### Art. 5 - Disciplinare

1. All'atto del conferimento dell'incarico il professionista dovrà sottoscrivere apposito disciplinare di incarico legale in cui verrà previsto:

- l'impegno di relazionare costantemente il Servizio Affari Legali dell'Ente sull'attività svolta e sull'evoluzione della causa, allegando le memorie proprie e della controparte, nonché i provvedimenti giudiziari, e di segnalare – entro il 30 ottobre di ciascun anno - la possibilità di eventuali aumenti delle loro spettanze, dovuti ad una maggiore attività professionale o a maggiori spese non previste al momento del conferimento dell'Incarico;
- l'impegno, per la durata dell'incarico, a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro il Comune di Grugliasco, né incarichi di consulenza in genere, in contrasto con gli interessi dell'Ente;
- l'impegno a trasmettere i dati relativi alla polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- l'impegno a rendere noto all'Amministrazione il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico, e a far pervenire il proprio preventivo di massima come importo preconcordato, comprensivo di oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale, ai sensi dell'art. 13, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, applicando il valore medio di liquidazione secondo i parametri indicati nel Decreto emanato dal Ministro della giustizia ridotto almeno del 20%;
- nulla verrà versato ad integrazione del corrispettivo stabilito al momento dell'incarico per qualunque tipo di attività suppletiva, a meno che la stessa non sia stata dall'Avvocato incaricato preventivamente comunicata per iscritto all'Amministrazione e da questa per iscritto autorizzata;
- l'impegno ad osservare le norme vigenti in tema di anticorruzione (Legge 190/2012) e l'impegno a prendere visione e a rispettare le clausole del Codice di comportamento del Comune di Grugliasco approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 16/12/2013.

2. Qualora il professionista richieda un acconto sul saldo preventivato, la somma corrisposta non potrà essere superiore al 50% del preventivo.

3. In caso di soccombenza della controparte, con conseguente condanna alle spese processuali, il Legale nominato procederà in primo luogo a recuperare presso la controparte le Sue spettanze e solo in caso di insolvenza di quest'ultima avrà diritto ad essere soddisfatto dal Comune di Grugliasco.

4. In caso di transazione giudiziale il compenso stabilito sarà commisurato all'attività effettivamente svolta.

#### Art. 6 - Cancellazione dall'Elenco comunale

1. Verrà disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:
  - a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
  - b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
  - c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
  - d) siano comunque responsabili di gravi inadempienze;
  - e) abbiano intentato, durante il corso dell'incarico loro affidato dal Comune, cause contro l'Amministrazione Comunale.

#### Art. 7 - Pubblicità

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune di Grugliasco.

2. Per l'iscrizione nell'Elenco aperto degli Avvocati il Comune di Grugliasco attua le più opportune forme di pubblicità, quali Avviso pubblico all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito internet dell'Ente stesso e presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.

#### Art. 8 - Norma di rinvio e transitoria

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice deontologico forense.

2. Nelle more della pubblicazione dell'Avviso pubblico e della successiva costituzione dell'Elenco comunale degli Avvocati, si applicano le norme del presente Regolamento per quanto compatibili.

\*\*\*\*\*